

29641/16
n. 50816/11 RG NR

8.1544/14
n. 4236/14 (staleo)
n. 12037/12 R GIP olal 29840/10 cur)



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Ufficio 17°

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dr.ssa Vilma Passamonti, all'esito del giudizio abbreviato svoltosi in data odierna, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

artt. 438 e 442 c.p.p.

nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di :

- **BOZZANO Raffaele** n. 6.2.1944 a Campo Ligure ,
libero, assente,
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Angelo A. Sammarco del Foro di Roma
E DALL'AVV. PAOLO LIBERATI e
- **DE ANGELIS Paolo** n. 17.6.1964 a Viterbo
libero/assente
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Lorenzo Mereu del Foro di Civitavecchia

imputati

dei reati p. e p. agli artt. 110 c.p. 216 comma 1 nr 1, 219 e 223 comma 1 R.D. 16.3.1942 n. 267 e 110, 216 comma 3, 223 c. 1 R.D. 16.3.1942 nr 267, come ai capi d'imputazione di cui al foglio allegato.

PC : CURATORE FALL. D'ANGELO CIANLUCA
RAPPR. TO E DIFESO DALL'AVV. GIUSEPPE CARPANELLI

R

IMPUTATI

BOZZANO Raffaele, DE ANGELIS Paolo, RICCI Luigi, OCCHIONERO Francesca Maria

- A) dei reati previsti e puniti dagli artt. 216 comma 1 nr. 1), 219 e 223 comma 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 110 c.p. perché, in relazione alla S.I.R.E. S.r.l. e nelle loro rispettive qualità in seno alla medesima: **BOZZANO Raffaele** presidente del C. d. A. dal 13/02/2004 al 08/02/2006, consigliere di amministrazione dal 08/02/2006 al 05/11/2007 nonché componente del Comitato Esecutivo, **DE ANGELIS Paolo** consigliere delegato d'amministrazione dalla costituzione (04/11/2002) al 08/02/2006, amministratore delegato dal 08/02/2006 al 22/02/2007 nonché componente del Comitato Esecutivo, **RICCI Luigi** consigliere di amministrazione dalla costituzione (04/11/2002) al 08/06/2005, Direttore Generale dal 02/03/2005, nonché componente del Comitato Esecutivo, in concorso tra loro e con **OCCHIONERO Francesca Maria** nella qualità di amministratore unico della Westland Securities S.r.l. (C.F. 06453241009)

dalla costituzione (07/02/2001) al 14/07/2008 nonché consigliere d'amministrazione della S.I.R.E. S.r.l. dal 08/06/2005 al 05/11/2007, al fine di procurarsi ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori della S.I.R.E. S.r.l. **distraevano attivi** della società per complessivi € 400.000,00, costituiti dalle disponibilità bancarie fuoriuscite in data 13/05/2005 (periodo in cui la società aveva già accumulato una pesante esposizione debitoria) dal conto corrente n. 34296 acceso presso il Banco di Brescia ed intestato alla S.I.R.E. S.r.l. e destinate alla Westland Securities S.r.l., in pagamento dell'imponibile della fattura nr. 7 del 12/05/2005 di € 480.000,00, emessa dalla Westland Securities S.r.l. alla S.I.R.E. S.r.l. per asserite e non meglio individuate attività di consulenza e mediazione creditizia che, [alla luce di quanto emerso dal giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma (giudizio della S.C.A.I. S.r.l. nei confronti del C. d. A. della S.I.R.E. S.r.l.) nonché dagli accertamenti effettuati dall'Amministratore Giudiziario e dai CC.TT. (cfr. pagg. 63 ss. della relazione di consulenza tecnica)], risultano non essere mai state effettuate. La provvista di tali pagamenti era pervenuta alla S.I.R.E. S.r.l. dalla cessione di un importante *asset* societario, costituito dal credito vantato nei confronti della Regione Lazio, ceduto in data 21/04/2005 alla C.B.I. Factor S.p.a..

Tutti fatti commessi in Roma, alla data di fallimento della S.I.R.E. S.r.l. (04/06/09)

BOZZANO Raffaele, OCCHIONERO Giulio, OCCHIONERO Francesca Maria

- B) dei reati previsti e puniti dagli artt. 216 comma 1 n. 1), 223 comma 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 110 c.p. perché, in relazione alla S.I.R.E. S.r.l. e nelle loro rispettive qualità in seno alla medesima: **BOZZANO Raffaele** presidente del C. d. A. dal 13/02/2004 al 08/02/2006, consigliere di amministrazione della S.I.R.E. S.r.l. dal 08/02/2006 al 05/11/2007 nonché componente del Comitato Esecutivo, **OCCHIONERO Giulio** consigliere d'amministrazione dal 08/06/2005 al 08/02/2006 nonché presidente del C.d.A. dal 08/02/2006 al 05/11/2007, in concorso tra loro e con **OCCHIONERO Francesca Maria** nella qualità di amministratore unico della Westland Securities S.r.l. (C.F. 06453241009) dalla costituzione (07/02/2001) al 14/07/2008 nonché consigliere d'amministrazione della S.I.R.E. S.r.l. dal 08/06/2005 al 05/11/2007, al fine di procurarsi ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori della S.I.R.E. S.r.l., **distraevano attivi** della società per complessivi € 80.000,00, costituiti dalle disponibilità bancarie fuoriuscite in data 31/07/2007 (periodo in cui la società aveva già accumulato una pesante esposizione debitoria) dal conto corrente 77670 acceso presso la Banca Popolare Italiana (già Banca Popolare di Lodi) ed intestato alla S.I.R.E. S.r.l. e destinate alla Westland Securities S.r.l. in pagamento dell'IVA della fattura n. 7 del 12/05/2005 di € 480.000,00 emessa dalla Westland Securities S.r.l. alla S.I.R.E. S.r.l. per asserite e non meglio individuate attività di consulenza e mediazione creditizia che [alla luce di quanto emerso dal giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma (giudizio della S.C.A.I. S.r.l. nei confronti del C. d. A. della S.I.R.E. S.r.l.) nonché dagli accertamenti effettuati dall'Amministratore Giudiziario e dai CC.TT. (cfr. pagg. 64 ss. e 77 ss. della relazione di consulenza tecnica)] risultano non essere mai state effettuate. La provvista per tali pagamenti era pervenuta alla S.I.R.E. S.r.l. dalla cessione di importante *asset* societario, costituito dalla partecipazione del 51% del capitale sociale della Rogest S.r.l. ceduto in data 25/07/2007.

Tutti fatti commessi in Roma, alla data di fallimento della S.I.R.E. S.r.l. (04/06/09)

Motivi della decisione

Con richiesta di rinvio a giudizio in data 4 febbraio 2012, il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale nei confronti di BOZZANO Raffaele, DE ANGELIS Paolo, RICCI Luigi, OCCHIONERO Francesca Maria e OCCHIONERO Giulio, imputati dei fatti - reato di cui ai capi d'imputazione in epigrafe.

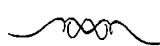
All'udienza preliminare del 5 febbraio 2014, terminata la fase di costituzione delle parti, il difensore di DE ANGELIS Paolo, presente l'imputato personalmente, chiedeva di essere ammesso a definire il processo con giudizio abbreviato previo interrogatorio dello stesso.

Veniva quindi ammesso il giudizio abbreviato richiesto e, disposto il mutamento del rito previo stralcio, era fissata successiva udienza per l'assunzione dell'interrogatorio.

In concomitanza con l'udienza fissata per il processo proseguito con il rito ordinario, il difensore di BOZZANO Raffaele, presente questi personalmente, avanzava analoga richiesta di definizione con giudizio abbreviato ed ammesso pertanto ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p., veniva disposto il mutamento del rito e la riunione previo stralcio, al processo con rito abbreviato già disposto nei confronti del coimputato DE ANGELIS.

BOZZANO Raffaele chiedeva inoltre di rendere spontanee dichiarazioni che venivano assunte mediante l'ausilio della fonoregistrazione e della relativa trascrizione come in atti.

Fissata la successiva udienza al 4 luglio 2014, aveva luogo l'interrogatorio dell'imputato Paolo DE ANGELIS come riportato nell'allegato verbale redatto mediante fonoregistrazione. Di seguito il PM e il difensori illustravano le rispettive richieste ed al termine veniva quindi emessa sentenza come al dispositivo in calce di cui si dava lettura, per i seguenti motivi.



Dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, utilizzabili ai fini della decisione nel giudizio abbreviato non rinvenendosi atti viziati da inutilizzabilità, risulta dimostrato che BOZZANO Raffaele e DE ANGELIS Paolo nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato d'amministrazione della S.I.R.E. s.r.l. hanno commesso, in concorso con gli altri coimputati, eccetto la condotta distruttiva descritta al capo B), i fatti di bancarotta mediante distrazione loro contestata al capo A) e preferenziale ascritta al capo C) dell'imputazione.

Le risultanze probatorie acquisite - tratte: dalla sentenza di fallimento della S.I.R.E. s.r.l. in data 4.6.2009, dal processo verbale di verifica dello stato passivo, dalle relazioni redatte dal curatore del fallimento e dalla documentazione allegata, dagli atti del giudizio civile dinanzi il Tribunale di Roma (iniziato da S.C.A.I. s.r.l. nei confronti della S.I.R.E. s.r.l.), dalla consulenza tecnica contabile disposta dal P.M. nel diverso p.p. nr 29641/10 (nei confronti di Murphy Graham), oltre che dalle stesse dichiarazioni rese dagli odierni prevenuti - costituiscono elementi di giudizio ampiamente idonei a consentire di ritenere dimostrata la materiale sussistenza

- C) dei reati previsti e puniti dagli artt. 216 comma 3, 223 comma 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 110 c.p. perché, in relazione alla S.I.R.E. S.r.l. e nelle loro rispettive qualità in seno alla medesima: **BOZZANO Raffaele** presidente del C. d. A. dal 13/02/2004 al 08/02/2006, consigliere di amministrazione dal 08/02/2006 al 05/11/2007 nonché componente del Comitato

Esecutivo, **DE ANGELIS Paolo** consigliere delegato d'amministrazione dalla costituzione (04/11/2002) al 08/02/2006, amministratore delegato dal 08/02/2006 al 22/02/2007, componente del Comitato Esecutivo nonché amministratore unico della IRAS S.r.l. dal 12/10/2004 al 30/09/2005, **RICCI Luigi** consigliere di amministrazione dalla costituzione (04/11/2002) al 08/06/2005, Direttore Generale dal 02/03/2005, nonché componente del Comitato Esecutivo, in concorso tra loro, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi eseguivano pagamenti per complessivi **€ 455.095,00**, in favore dei soggetti di seguito indicati (cfr. pagg. 67, 75 e 77 ss. della relazione di consulenza tecnica);

data	Pagamento a	Importo	c/corrente
04/05/2005	De Angelis Paolo	13.697,03	Banco di Brescia
04/05/2005	De Angelis Paolo	100.000,00	Banco di Brescia
04/05/2005	Sorin L.W. (società partecipata)	32.000,00	Banco di Brescia
04/05/2005	Westland Securities (socio)	110.000,00	Banco di Brescia
04/05/2005	IRAS (socio)	153.147,97	Banco di Brescia
06/05/2005	De Angelis Paolo	3.600,00	Bipop Carire
16/05/2005	Rela Broker S.r.l. (socio)	42.650,00	Bipop Carire
	totale	455.095,00	

la provvista per tali pagamenti era pervenuta alla S.I.R.E. S.r.l. dalla cessione di un importante asset societario, costituito dal credito vantato nei confronti della Regione Lazio, ceduto in data 21/04/2005 alla C.B.I. Factor S.p.a..

Tutti fatti commessi in Roma, alla data di fallimento della S.I.R.E. S.r.l. (04/06/09)

dei fatti in contestazione, escluso il fatto- reato di cui al capo B), di bancarotta fraudolenta mediante condotte distrattive ed effettuando pagamenti preferenziali di creditori in danno della massa patrimoniale del fallimento e degli ulteriori diritti di credito, descritte puntualmente ai restanti capi d'accusa in rubrica.

All'esame delle vicende che hanno determinato le contestazioni di penale responsabilità nei confronti degli odierni imputati, occorre premettere quanto alla compagine sociale della SIRE s.p.a. (in data prossima al fallimento trasformata in s.r.l.) costituita in data 4.11.2002, avente ad oggetto la costruzione e gestione di beni immobili e di servizi anche socio sanitari collegati e realizzare convezioni con la ASL, le Regioni ed associazioni di professionisti, nella quale, come risulta dalle annotazioni nel libro soci e dalla contabilità, per quanto qui interessa: alla data del 24.1.2005 entra quale nuovo socio la *WESTLAND SECURITIES Limited* (di cui sono soci OCCHIONERO Francesca Maria e OCCHIONERO Giulio) in concomitanza con un aumento del capitale sociale, ed il 17.6.2005 la composizione è complessivamente di 5 soci, tra i quali sono soci di maggioranza: la *WESTLAND SECURITIES Limited* che detiene il 46,80 % delle azioni e la IRAS s.r.l. con un pacchetto azionario pari al 28,49 %.

Quest'ultima società (IRAS) riconducibile a Paolo DE ANGELIS ha dopo meno di tre mesi ceduto le proprie quote alla SCAI s.r.l. di cui è legale rappresentante Anca Maria Vanea, moglie di Paolo DE ANGELIS (e di cui i due coniugi sono gli unici soci).

Viene ancora annotato nel libro soci e nella contabilità della SIRE s.p.a., che il 27 luglio 2007 l'ulteriore sottoscrizione di azioni da parte della *WESTLANDS SECURITIES Ltd*, ne portava la partecipazione al 55,80 %, socio questo che il 29.1.2009 risulta detenere il 64,73% delle azioni a fronte di una diminuzione del pacchetto azionario della SCAI al 19,74% (diminuzione che si spiega con i dissidi interni che portavano alla revoca dei poteri dell'A.D. Paolo DE ANGELIS dall'amministrazione della SIRE). Il 2.3.2007 la società viene trasformata in s.r.l. e di questa sono soci unicamente la *WESTLAND* ed un nuovo socio (Miller and Taylor LLC).

Nonostante le numerose variazioni intervenute nel Consiglio d'amministrazione della SIRE s.p.a., Paolo DE ANGELIS ne risulta Consigliere Delegato sin dal 4 novembre 2002 e rimane nella stessa carica fino al 22 febbraio 2007, quando ne viene deliberata la revoca, mentre viene conferita a BOZZANO Raffaele la carica di Presidente C.d.A. il 13.2.2004, carica mantenuta sino all'8 giugno 2005. Nel periodo seguente e fino al novembre 2007, resta comunque nell'organo amministrativo della società come Consigliere.

Il 6 maggio 2008 il Tribunale adito nomina amministratore giudiziario Pierpaolo SINGER, mentre solo il 28.4.2009 diviene Amministratore Unico della SIRE s.r.l. la *CARLTON Managers Ltd* in persona del suo legale rappresentante MURPHY Graham (pertanto poco più di un mese prima del fallimento).

Non appare senza rilievo inoltre la circostanza che, nella fase prefallimentare, lo stesso Paolo DE ANGELIS, tra i creditori che avevano presentato istanza di fallimento, aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito (risultante da lodo arbitrale) per € 566.012,00 per i compensi dovuti quale membro dell'organo amministrativo della SIRE s.p.a. dal 2004 e per ingiusta revoca dalla carica (non ammesso per carenza di documentazione).

Per completezza va aggiunto che a seguito di forti contrasti tra i soci di maggioranza - *WESTLAND* e SCAI quest'ultima avendo continuato a detenere una consistente parte del

pacchetto azionario – nell'aprile 2007 a Paolo DE ANGELIS è stata revocata la carica di A.D. della SIRE s.p.a., mentre nell'ottobre 2007 è stata intrapresa nei suoi confronti azione di responsabilità ex art. 2409 c.c..

Si colloca in tali rapporti tra soci di maggioranza e nelle suddette vicende dell'organo amministrativo societario, il sopravvenuto stato d'insolvenza della SIRE s.r.l. e nella dinamica di questo si innestano le condotte penalmente rilevanti ascritte agli odierni imputati secondo le dianzi ricordate, rispettive cariche sociali.

Non appare revocabile in dubbio in tale contesto quanto affermato dal MURPHY l.r.p.t. della Carlton Manager Ltd, A.U. della SIRE dal 28.4.2009, secondo cui come annota il curatore fallimentare nella relazione ex art. 33 L.F. del 5.11.2009, qualsiasi abbia potuto portare al fallimento *"..deve essere ricondotta al periodo antecedente.."* (cfr. all. 18 alla relazione del curatore).

L'esame dei bilanci condotto dalla curatela evidenziava peraltro che *"..la società operava in condizioni di squilibrio finanziario già a partire dall'esercizio del 2004 e che dall'esercizio del 2006 il valore della produzione della società è andato via via riducendosi verso valori sempre più insoddisfacenti.."* ed interessa peraltro evidenziare che ancora il 7-8/1/2010 il legale della procedura evidenziava l'opportunità di impugnare i lodi arbitrali emessi in favore dell'ex A.D. della SIRE Paolo DE ANGELIS che avevano condannato la società al pagamento degli emolumenti arretrati degli anni dal 2004 al 2007 spettanti al dr. DE ANGELIS (cfr. all. 15 della relazione del curatore 5.11.09).

Resta da dire come il deficit fallimentare (a fonte di un attivo di € 309.920,00 e di un passivo di € 853.728,00) accertato nella procedura concorsuale, risultava di € 543.807,00.

Esaminando partitamente le diverse condotte rilevanti nell'integrazione dei delitti di bancarotta ascritti al Presidente del CdA BOZZANO e all'A.D. DE ANGELIS, si osserva come anche i fatti reato descritti ai capi A) e B) dell'imputazione di distrazione per complessivi 400.000,00 e, nel secondo capo di 80.000,00, hanno trovato nel complesso contenzioso civile instaurato nella fase prefallimentare, un preventivo vaglio sotto il profilo della prospettata violazione di diritti della società in bonis, poiché ancora il 15.12.2008 la SIRE amministrata dall'Amministratore Giudiziario SINGER spiegava domanda risarcitoria nei confronti degli amministratori della società e pertanto anche nei confronti del DE ANGELIS, per il danno conseguito alle irregolarità di gestione tra cui il pagamento in favore della WESTLAND SECURITY della somma di € 480.000,00.

Alla verifica contabile degli organi fallimentari al riguardo si rilevava l'avvenuta annotazione nr. 285 del 13.5.2007 con causale "pagamento fornitori" del pagamento del debito di € 400.000,00 verso *"il fornitore Westland Securities s.r.l...mediante uscita dal conto bancario acceso presso il Banco di Brescia.."* e veniva inoltre contabilizzato il *"pagamento di un ulteriore debito di € 80.000,00 verso il fornitore Westland Securities s.r.l..."* e al riguardo riferisce il curatore che *"..nel periodo di pagamento del 2005, la SIRE aveva stipulato con la CBI Factor un contratto di cessione pro solvendo avente ad oggetto un credito di € 9.900.000,00 vantato nei confronti della Regione Lazio.."*, non mancando di rilevare che *"..tale forma di credito era stata espressamente delegata dal C.d.A. del 2.3.2005 all'allora*

amministratore delegato dott. Paolo De Angelis e non ad altri soggetti o intermediari..” (all. 29 della relazione dei CC.TT. del P.M. del 12.4.11).

Precisano i consulenti del PM che “..da nessuna documentazione esaminata..risulta che la Westland Securities s.r.l. abbia prestato qualsivoglia attività di assistenza o mediazione nella stipula del contratto con la CBI Factor s.p.a., né esiste un contratto o un conferimento di incarico in tal senso (al di fuori della delega conferita al De Angelis). Ed infatti:

nella scheda estrapolata dagli archivi della CBI Factor s.p.a. non figura mai il nominativo della Westland Securities s.r.l. e tra i contatti risultano i nominativi di Paolo De Angelis e dell'ing. Ricci..

la CBI Factor s.p.a. ...ha dichiarato che il rapporto di factoring era stato impostato “con l'allora amministratore delegato”..” sicché concludono i consulenti che: “..risultano privi di alcuna giustificazione economica” i pagamenti effettuati in favore della WESTLAND SECURITIES di € 400.000,00 in data 13.5.2005 e di € 80.000,00 in data 31.7.2007 (cfr. relazione di consulenza pgg. 63-64).

Conferma dei suddetti obbiettivi elementi di prova in ordine al pagamento senza alcuna causa in concreto in favore della società beneficiaria degli esborsi della SIRE già ampiamente in crisi anche di liquidità – che avrebbe di lì a poco determinato l'inevitabile stato d'insolvenza – si trae d'altro canto dagli accertamenti in sede civile, nella causa promossa dalla SCAI s.r.l. nei confronti degli amministratori della SIRE per irregolarità della gestione societaria, conclusasi con la sentenza del 30.4.2008, III Sez. Civile del Tribunale di Roma, nella quale si rilevava, per quanto qui interessa, che “..successivamente all'incasso della prima tranche derivante dalla cessione del credito in factoring alla CBI Factor, era stata pagata alla Westlands, in assenza di alcun contratto la somma di 400.000,00 e che il Collegio Sindacale della SIRE s.p.a. il 28 luglio 2005 (...) Suscita perplessità il fatto che i soci di Wstland Securities Ltd risultano essere Giulio Occhionero, titolare del 70 % del capitale e Francesca Occhionero, titolare del restante 30 %, i quali erano gli amministratori della SIRE s.p.a. e che il versamento di € 400.000,00 con denaro della Sire s.p.a. alla Westland era privo di causa, non risultando alcun contratto che lo giustificasse, circostanza questa che rende convincente la tesi che l'operazione si stata effettuata al solo fine di arricchire il socio di maggioranza Westland Securities e, in definitiva, i suoi soci Giulio Occhionero e Francesca M. Occhionero..” (cfr. sentenza all. 9 alla relazione dei consulenti del PM).

Si rammenta al riguardo che, come dianzi detto all'epoca del pagamento intervenuto il 13.5.2005, la WESTLAND SECURITIES Ltd beneficiaria dello stesso deteneva la quota del 27,45 del capitale sociale, giungendo successivamente a detenerne la quota di controllo del 64 %.

L'attività che secondo la difesa degli odierni imputati, avrebbe determinato il pagamento del corrispettivo alla WESTLAND, si asserisce relativa alla cessione dell'ingente credito vantato dalla SIRE di € 9.900.000,00, nei confronti della Regione Lazio.

La SIRE si era infatti aggiudicata il progetto (approvato dalla Regione Lazio il 20.12.2002) del “servizio di fornitura di beni e servizi di consumo alla Regione Lazio o alle USL attraverso l'e-procurement ed una piattaforma intelligente denominata Marketplace” per l'importo di 9.900.000,00, per la stabilizzazione di 700 lavoratori.

E' in atti inoltre la scrittura privata del 21.4.2005, autenticata da notaio, con cui la SIRE s.r.l. rappresentata dall'A.D. Paolo DE ANGELIS cedeva *pro solvendo* alla CBI Factor s.p.a. il suddetto credito vantato nei confronti della Regione Lazio - Assessorato Formazione e Politiche del Lavoro di € 9.900.000,00 relativo alla fattura n. 1072004 del 31.12.2004 (cfr. fra l'altro all. 35 della relazione di consulenza del 12.4.11), di cui non rilevano in questa sede le successive vicende dell'avvenuto versamento da parte della CBI di parziali acconti.

In relazione alla condotta descritta **al capo C) dell'imputazione** di bancarotta realizzata mediante pagamenti da parte della SIRE in favore di alcuni creditori, in violazione dell'ordine stabilito dalla legge e pertanto della *par condicio creditorum*, è emerso dall'analisi del libro mastro nr. 15010101007 intestato al Banco di Brescia che, tra la data del 4.5.2005 ed il 31.12.2005, la società destinava la disponibilità liquida, tra gli altri ai seguenti creditori: € 117.297,03 in favore del sign. Paolo De Angelis (di cui € 113.697,03 da c/c Banco di Brescia ed € 3.600,00 dal c/c Bipop Carire su cui erano stati effettuati giroconti per € 300.000,00) segnatamente effettuati il 4 maggio ed il 6 maggio 2005; € 32.000,00 in favore della Sorin L.W. (società partecipata) tratti dal Banco di Brescia), € 110.000,00 in favore della WESTLAND Securities Ltd (tratti dal Banco di Brescia) ed € 153.147,97 ancora dal Banco di Brescia per € IRAS tutti avvenuti il 4 maggio 2005 ed in favore della Rela Broker s.r.l. per € 42.650,00 presso la Bipop Caire il 16 maggio 2005.

Al momento dei pagamenti Paolo DE ANGELIS era A.D. della SIRE e le società beneficiarie dei pagamenti - tutte appartenenti alla compagine sociale quali soci o società partecipate della debitrice SIRE - come già detto sin dal 2004 in evidenti deficit produttivi e crisi di liquidità via via aggravatisi sino al fallimento.

Occorre infine evidenziare in merito, che quanto alle spettanze dell'A.D. e del Presidente del CdA DE ANGELIS e BOZZANO, queste non risultano stabilite nello Statuto o nell'Atto costitutivo della SIRE, sicché la misura dei relativi compensi avrebbe dovuto essere stabilita anno per anno e le spettanze caso per caso, analogamente a quanto risulta, a titolo esemplificativo, da apposita delibera assembleare, riportata nel verbale di assemblea ordinaria in data 3.9.2003, conservato nel libro assemblee" che nella seduta del giorno reca la delibera con cui l'organo sociale per l'anno 2003 "*si propone di determinare forfetariamente i compensi per il 2003 per il Presidente e il Consigliere Delegato..*" oltre ai gettoni di presenza anche per i consiglieri, stabilendo di doverne "rinegoziare" l'importo per l'anno seguente.

Per quanto qui interessa va evidenziata la mancanza di analoga delibera per l'anno 2005 cui hanno riferimento i pagamenti effettuati, tra l'altro in favore dell'A.D..

Non apportano elementi di novità rispetto alle dianzi esposte risultanze documentali, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato BOZZANO, né quelle in sede di interrogatorio rese da Paolo DE ANGELIS, entrambi avendo ripercorso le vicende societarie in relazione alle rispettive cariche, già emergenti dagli atti.

Quanto più in particolare alle dichiarazioni di Paolo DE ANGELIS rileva poi evidenziare l'affermazione relativa al contratto di cessione del credito tra SIRE e CBI Factor, secondo cui tutte le trattative con quest'ultima società (CBI) erano state svolte da Giulio e Francesca

OCCHIONERO i quali, come dianzi evidenziato erano nello stesso periodo, quali soci unici della WESTLAND, nel contempo detentori del controllo della SIRE (cedente il credito).

Si comprende dunque, sotto questo profilo, la ragione delle modalità di stipula del contratto di cessione del credito mediante delega all'A.D. De Angelis, per l'evidente conflitto di interessi degli OCCHIONERO che, pur avendo condotto le trattative con la cessionaria del credito CBI senza alcun mandato formale da parte della SIRE – secondo le dichiarazioni del DE ANGELIS – tramite la WESTLAND erano soci di controllo della SIRE (cedente il credito).

I fatti e le vicende negoziali e societarie della SIRE poi fallita, dianzi richiamati, consentono di ritenere acclarata la penale responsabilità del legale rappresentante e dell'A.D. della società fallita SIRE, per il delitto di bancarotta fraudolenta cd impropria di cui al capo A), ai sensi degli artt. 216 e 223 comma 1° L.F. orme che consentono l'incriminazione degli amministratori, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano commesso fatti di bancarotta previsti all'art. 216 L.F..

Raffaele BOZZANO quale presidente del CdA e Paolo DE ANGELIS quale A.D. ne risultano invero gli autori del reato proprio di bancarotta, delitto da loro commesso mediante la condotta distrattiva posta in essere nelle rispettive qualifiche in ambito societario, essendo nelle relative posizioni, da ritenersi responsabili per la speciale relazione che queste conferiscono rispetto all'interesse tutelato dalla norma penale.

Nei fatti è documentalmente provato l'avvenuto pagamento della somma di € 400.000,00 in favore della WESTLAND SECURITIES Ltd effettuato, sotto il profilo negoziale, senza causa, posto che non risulta da questa società – socio di maggioranza della SIRE, svolta alcuna opera di intermediazione o di consulenza con riferimento alla cessione del credito dalla SIRE alla CBI Factor cui le difese degli odierni imputati fanno risalire la causa del pagamento.

Se non si rinviene in alcun modo documentazione relativa ad un incarico da parte della SIRE alla WESTLAND per simili attività di consulenza e mediazione creditizia, né sono emersi dalle indagini e dalle controversie civili sopra cennate, elementi relativi ad un'attività di fatto svolta in tal senso da Giulio e Francesca OCCHIONERO (soci nell'impresa collettiva di diritto anglosassone) - eccetto le dichiarazioni sul punto di Paolo DE ANGELIS – si hanno per contro dichiarazioni attendibili perché rese da soggetto del tutto estraneo al presente procedimento quale il legale rappresentante della cessionaria CBI Factor, che indicano piuttosto nell'allora A.D. della SIRE DE ANGELIS, la persona con cui la cessionaria del credito.

Trova ancora prova documentale, del resto, il fatto che il contratto di cessione *pro solvendo* tra la SIRE e la CBI, come alla scrittura privata del 21.4.2005, venne stipulato dall'A.D. DE ANGELIS che al riguardo ottenne apposita delega dalla società di appartenenza, che del resto non avrebbe potuto delegare gli OCCHIONERO (secondo la ricostruzione difensiva autori delle trattative precontrattuali) i quali come soci unici della WESTLAND hanno percepito la rilevante somma di 400.000,00 euro giustificata dalla

trattativa condotta con la cessionaria essendo, nel contempo, soci di maggioranza della società cedente il credito SIRE. Dalla stessa società controllata SIRE già in stato di decozione, la società (WESTLAND) riconducibile agli OCCHIONERO, ha inoltre ricevuto in pagamento la somma dianzi detta.

Quanto all'elemento oggettivo del delitto in esame, dette condotte integrano dunque compiutamente la fattispecie di cui all'art. 216 e 223 R.D. 267/42 volta a punire ogni condotta dei soggetti individuati che cagioni diminuzione del patrimonio societario, diminuzione che nella specie è peraltro effettiva, essendo avvenuta mediante distrazione dell'importo di € 400.000,00 che ha costituito oggetto di pagamento senza causa, in favore del socio di maggioranza WESTLAND, da parte della SIRE in stato di quasi insolvenza.

Perfeziona l'ipotesi delittuosa in esame, quale condotta "distrattiva", invero ogni comportamento con il quale il fallito faccia coscientemente uscire dal patrimonio sociale uno o più beni, qualora tale uscita, come nel caso di specie, non sia giustificabile in termini di logica d'impresa (come nell'esemplificazione dei casi analoghi, di cessioni di beni a titolo gratuito ovvero appropriazione, anche temporanea, di beni societari da parte dell'amministratore ovvero ancora vendite a prezzo inferiore al costo). Ricorre nel caso di specie pertanto l'ipotesi ascritta di bancarotta fraudolenta, avendo la condotta degli odierni imputati quali amministratori, cagionato un divario tra la massa attiva e la massa passiva nella parte in cui, quest'ultima, non trova adeguata giustificazione nelle necessità economiche dell'impresa.

Né è necessario verificare se tale condotta abbia o meno determinato un danno effettivo per la massa creditoria - che l'imputato DE ANGELIS ha negato nel proprio interrogatorio - posto che la bancarotta fraudolenta si configura come reato di mero pericolo, ove l'esistenza di un danno effettivo non è necessaria per la configurazione del reato, essendo a tal fine sufficiente la messa in pericolo degli interessi patrimoniali dei creditori (cfr. Cass. sez. V, sent. n. 12897 del 11.11.1999: *"nel reato di bancarotta fraudolenta, poichè il bene tutelato è l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, del quale il danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l'eventuale verificarsi dell'evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valutazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare"*).

Anche avendo riguardo alla giurisprudenza invocata dalle difese, che considera il fallimento come elemento costitutivo del delitto di bancarotta (cfr. tra altre Cass. n. 20736 del 25.3.2010) non potrebbe ritenersi nella specie non riconducibile alla condotta rimproverabile degli amministratori della SIRE l'aver contribuito a determinare il dissesto della società, mediante il pagamento sine causa in favore della WESTLAND, poichè questo proprio in quanto privo del necessario sinallagma ha depauperato il patrimonio sociale posto a garanzia dei (reali) creditori.

Il pagamento di una somma comunque considerevole anche per un'impresa collettiva, peraltro in crisi conclamata di liquidità (già da un anno precedente il pagamento verificatasi), nel contesto dei diversi fatti distrattivi posti in essere nel medesimo periodo, inquadra gli atti compiuti nel reato di bancarotta fraudolenta contestato, poichè solo tale fattispecie riesce a coprire il disvalore complessivo delle condotte in danno dei creditori poste in essere in epoca non lontana rispetto alla dichiarazione di fallimento e, comunque,

in cui era nota agli amministratori la crisi in cui la società versava, dimostratasi irreversibile.

Tanto si riflette poi in ordine al profilo soggettivo del reato, dovendo rilevarsi dalle condotte e dalle attività negoziali all'uopo compiute, elementi sintomatici che determinano la sicura ravvisabilità dell'elemento psicologico, che connota il reato di bancarotta fraudolenta. Se invero la norma incriminatrice non richiede il dolo specifico (cioè la volontà da parte dell'agente di cagionare lo stato di dissesto) ritenendo sufficiente il dolo generico (che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa) non può non rilevarsi nella specie la consapevolezza negli amministratori della SIRE di compiere con il pagamento senza causa, un atto in danno ai creditori, anche ove non avessero voluto perseguire direttamente tale risultato. Premesso in merito che secondo giurisprudenza di legittimità, si ritiene all'uopo che *"Non è rilevante, trattandosi di reato di pericolo che al momento della consumazione l'agente avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa"* per non essersi ancora manifestato (Cass. sez. V, sent. n. 44933 26.9.2011), si ha nella specie contezza di elementi che convincono, come gli amministratori della SIRE avessero previsto il danno recato ai creditori e, ciò nonostante, abbiano agito consentendo la sua realizzazione si desume in particolare dall'attività negoziale demandata con delega al DE ANGELIS da parte degli OCCHIONERO, sostanzialmente beneficiari del pagamento, e si è già detto che il CdA e l'A.D. erano ben consapevoli nel 2005 dello stato di decozione della SIRE (poiché è proprio per la crisi in cui versava che si è deciso, tra l'altro, di effettuare la cessione dell'ingente credito verso la Regione Lazio) *"Né è rilevante, trattandosi di reato di pericolo che al momento della consumazione l'agente avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa"* per non essersi ancora manifestato (Cass. sez. V, sent. n. 44933 26.9.2011).

Pertanto, *"In tema di bancarotta per distrazione, per verificare la sussistenza del dolo appare sufficiente accertare che l'atto dispositivo che ha comportato diminuzione patrimoniale sia privo di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa e, poiché per la realizzazione del reato è richiesto il dolo generico (ravvisabile, a volte, in re ipsa), la divergenza obiettiva dell'atto di disposizione da tale fine (che è l'unico cui devono ispirarsi gli atti di gestione), dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il comportamento del soggetto"* (Cass. sez. V, sent. n. 854 del 18.03.1999).

Vi è nella specie peraltro prova positiva non soltanto della mancanza di sinallagma dell'atto dispositivo realizzato col pagamento senza causa alla WESTLAND della somma di € 400.000,00, ma della consapevolezza dello stato di crisi di liquidità della società poi fallita, posto che il pagamento è avvenuto in relazione ad una pretesa attività di mediazione e consulenza per la stipula di una cessione di credito volta a reperire liquidità per sopperire alla crisi già manifestatasi (sin dal 2004).

Appare invero connotare di particolare intensità il dolo degli amministratori della SIRE autrice del pagamento senza causa, l'essere stato effettuato questo in favore del socio di maggioranza e mediante delega specifica all'A.D., per la callidità di non far figurare il suddetto socio di maggioranza (WESTLAND) ed in definitiva gli OCCHIONERO in evidente conflitto di interessi quali percettori della somma elargita dalla società da loro controllata.

Per converso all'applicazione degli stessi principi dianzi menzionati, dirimenti per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, ove l'atto dispositivo in danno dei creditori si caratterizza per la mancanza di sinallagma, fa ritenere non integrati gli estremi del delitto contestato al capo B) della rubrica, in relazione all'avvenuto versamento dell'ulteriore somma di € 80.000,00 a titolo di iva e pertanto in pagamento di un obbligo tributario.

Non appaiono ricorrere al riguardo gli estremi che consentono di ritenere consumato il delitto contestato al secondo capo di incolpazione, sotto il profilo oggettivo prima ancora che soggettivo, nella condotta ivi descritta non ravvisandosi il contrasto con il fine istituzionale dell'impresa, né depauperamento senza causa della garanzia patrimoniale di questa, posto il carattere dovuto del versamento dell'imposta. Se, diversamente opinando, si ritenesse peraltro che il pagamento del tributo accede nella specie ad un pagamento risultato privo di causa, sotto il profilo soggettivo l'obbligatorietà del versamento dell'imposta indiretta, appare comunque escludere l'elemento soggettivo del delitto in parola e pertanto la consapevolezza negli amministratori, di compiere un atto dispositivo non rispondente ai fini dell'impresa.

Si impone in conseguenza al riguardo sentenza di assoluzione con la formula di cui in dispositivo, non essendo stati perfezionati gli estremi costitutivi del reato.

Trova infine piena dimostrazione nei documenti dianzi richiamati il reato di bancarotta ascritto agli imputati nelle rispettive cariche rivestite all'interno della società fallita, ricostruito al capo C) della rubrica.

Come emerge dalla documentazione contabile della SIRE, questa ha infatti effettuato pagamenti in favore dei creditori elencati nel capo d'imputazione, delle somme specificamente, per ciascuno indicate nel maggio 2005, quando lo stato di decozione dell'impresa era ormai conclamato (come dianzi rilevato sin dal 2004 in evidenti deficit produttivi e crisi di liquidità via via aggravatisi).

Tutti, detti pagamenti per somme comunque ragguardevoli, sono stati effettuati in favore dell'A.D. in carica Paolo DE ANGELIS, ovvero dei soci della società fallita.

Esatta appare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma terzo dell'art. 216 L.F. che punisce la condotta dell'imprenditore (nella specie degli amministratori ex art. 223 L.F.) che dispone in funzione solutoria dei beni in maniera che non è conforme alla posizione paritaria disposta dal legislatore e ciò anche ove, quindi, all'esito dell'illecito ristoro la consistenza patrimoniale complessiva non sia alterata.

Sul presupposto poi che i diversi crediti estinti con i pagamenti di cui al capo d'imputazione fossero effettivi (benché quanto all'A.D. non si rinvergano atti che ne determinassero il compenso per l'anno 2005), le condotte in esame poste in essere dagli amministratori BOZZANO e DE ANGELIS si ritengono integrare gli estremi della bancarotta preferenziale, poiché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, gli artt. 116 c. 3 e 223 c. 1 L.F. prevedendo la responsabilità degli amministratori per bancarotta preferenziale, non distinguono il caso in cui l'amministratore paga il credito di un terzo da quello in cui paga un credito proprio, sempre che il credito verso la società fallita sia reale (cfr. Cass. 18.5.2006, Romanazzi).

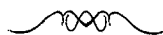
Si ravvisa altresì l'elemento psicologico del reato, desumendosi dalle specifiche caratteristiche dei pagamenti in particolare quantò ai beneficiari degli stessi, oltre allo stesso A.D. ed una società partecipata, tutti scelti all'interno della compagine sociale, manifestando così all'evidenza l'intento degli amministratori di favorire, a danno degli altri, i creditori in tal modo prescelti.

Se ne desume con chiarezza la realizzazione secondo la concorde interpretazione della norma, del dolo specifico indicato dalla legge con la formula "a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi" e pertanto che nel caso di specie gli amministratori, si sono prefissi di far conseguire all'amministratore, ai soci ed alla società partecipata un vantaggio indebito in quanto in danno di altri. Poiché invero la legge non richiede – come invece fa con riguardo alla bancarotta patrimoniale e documentale – l'*animus nocendi*, non è necessario che tale pregiudizio sia voluto direttamente, ma è sufficiente che sia stato previsto e consentito, vale a dire che ne sia accettata l'eventualità, secondo lo schema tipico del dolo eventuale o indiretto (cfr. Cass. 26.6.2009, Petrone, CED 244498).

Ricorre l'ipotesi prevista all'art. 219 L.F., essendo state accertate nell'ambito dello stesso fallimento una pluralità di condotte tipiche di bancarotta che, mantenendo la propria autonomia ontologica, danno luogo ad un concorso di reati unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto all'art. 219 comma secondo n. 1 L.F., disposizione che, dunque, sotto il profilo strutturale, non costituisce una circostanza aggravante, ma che detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (cfr Cass. 27.1.2011 nr 21039).

L'esito della complessiva disamina dei fatti storici oggetto di esame evidenzia la coerenza e sovrapponibilità di tutte le fonti probatorie a carico degli odierni imputati quanto ai fatti reato di cui ai capi A) e C), per i quali si è accertata come dianzi specificato la loro responsabilità a titolo di concorso, a fronte rispetto a tali condotte dell'insussistenza di elementi a loro favore idonei a depotenziarne la portata accusatoria.

Le prove raccolte, permettono dunque la ricostruzione dei fatti e della relativa responsabilità degli imputati, limitatamente a tali fatti, in termini di probabilità tale da escludere la prospettabilità di soluzioni diverse e alternative da quella prospettata dall'accusa ed a fronte della completezza ed univocità degli elementi di prova favorevoli alla ricostruzione accusatoria, le indagini non hanno fornito elementi di prova di natura rappresentativa o logica idonei a depotenziare la valenza di quelli dell'accusa.



Circa il trattamento sanzionatorio possono essere riconosciute in favore di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti rispetto all'aggravamento conseguente all'art. 219 L.F.: quanto al BOZZANO in considerazione della marginalità della condotta tenuta nella realizzazione dei fatti di bancarotta di cui si è reso responsabile quale presidente del CdA della società poi fallita e, quanto al DE

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'R' or a stylized 'A', located at the bottom right of the page.

ANGELIS tenuto conto della non elevata capacità criminale desunta, in chiave retrospettiva dalla non elevata gravità oggettiva dei reati e, in chiave prognostica dall'incensuratezza dello stesso.

Pertanto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa e commisurata alla reale entità dei fatti (non elevata quanto al profilo oggettivo, ma connotati da particolare intensità del dolo in particolare quanto all'imputato DE ANGELIS) si stima per Paolo DE ANGELIS quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per Raffaele BOZZANO quella di anni 1 e mesi 1 di reclusione (p.b. per il reato di cui al capo A), per DE ANGELIS concesse le attenuanti generiche prevalenti, anni 1 e mesi 9 di reclusione ridotta per la scelta del rito alla misura finale; per Raffaele BOZZANO sulla pena anni 1, mesi 7, giorni 15 di reclusione, determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, ridotta per la scelta del rito ad anni 1 e mesi 1 di reclusione).

Gli imputati in solido vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per concedere ad entrambi la sospensione condizionale della pena.

Alla sentenza di condanna accede il risarcimento dei danni da parte degli odierni imputati in favore della curatela fallimentare costituita parte civile, danni per la massa attiva commisurati alle somme distratte oltre che a quelle indebitamente pagate vulnerando la *par condicio creditorum* cui si aggiunge l'ulteriore somma, equitativamente liquidata fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 900.000,00, in considerazione della svalutazione monetaria dal fatto al saldo.

I prevenuti in solido sono altresì tenuti alla rifusione in favore della parte civile costituita, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

BOZZANO Raffaele e DE ANGELIS Paolo dal reato di cui al capo B) dell'imputazione ex art. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. n. 267/42 perché il fatto non sussiste,

visti gli articoli 442, 533, 535 e 538 c.p.p.

Dichiara

la penale responsabilità di BOZZANO Raffaele e DE ANGELIS Paolo in ordine ai reati di cui alle lettere A) e C) dell'imputazione e per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti all'aggravante contestata ed applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato,

- condanna BOZZANO Raffaele alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione e
- DE ANGELIS Paolo alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione

Visti gli artt. 163 e 165 c.p.,

Ordina

che la pena inflitta resti sospesa per il termine ed alle condizioni di legge.

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì gli imputati in solido in favore della curatela costituitasi parte civile, al risarcimento del danno che liquida in complessivi € 900.000,00 nonché in favore della stessa, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00 di cui 1.450,00 per onorari ed € 350,00 per spese oltre iva e cpa come per legge.

Fissa in giorni 120 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 9.7.2014

Il Giudice
dr.ssa Vilma Passamonti

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Dott. Paolo M. ...



31.3.2015

IL CANCELLIERE
Elisabetta Martini